



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale)

Settore VII Protezione Civile – Ambiente - Manutenzioni

R.O. N. 384

del 30/11/2024

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza di messa in sicurezza immobile, sito in Scicli con ingresso da Corso Mazzini,48 , al NCEU di Scicli al fg.145 p.lla 237 sub10.-
Ditta: Fondazione Padre Gabriele Rio. Mail : fondazionepadreg.rio@pec.it

PREMESSO che l'art.54, comma 4 del Dlgs n.267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Vista la relazione del responsabile Ufficio Difesa del Suolo e dell'Abitato prot.44151del 29/11/2024, dalla quale si evince che :

- *“nell'edificio di proprietà della **Fondazione Padre Gabriele Rio** con ingresso da Corso Mazzini,48, nel lato sud che prospetta su Via Potenza, al piano terzo il parapetto sommitale di protezione, nel lato centrale del prospetto presenta per circa dodici conci di calcare duro (0,50x0,50), dall'inizio alla fine degli stessi un lieve scollamento, con diversi centimetri di ribaltamento sulla via Potenza . Da ciò, onde evitare futuri pericoli di crolli nelle more della messa in sicurezza,si evidenzia la necessità di istituire il divieto di sosta nella sottostante Via Potenza per tutto il prospetto dell'edificio e opportuna transennatura atta ad inibire il passaggio pedonale”.*

Ravvisata la necessità di tutelare l'incolumità pubblica e privata stante il permanere del potenziale pericolo di crollo dei conci scollati.

Visto l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I ;

Visto l'art. 108 lettera-C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 ;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ;

ORDINA

alla ditta proprietaria dell'immobile in argomento:

- **FONDAZIONE PADRE GABRIELE RIO corso Mazzini,48 Scicli.**
- **Mail : fondazionepadreg.rio@pec.it**

Di provvedere ed eseguire immediatamente e comunque entro gg. 20 dalla notifica della presente provvedimento quanto segue:

Lavori di rimozione dei conci oggetto della presente ordinanza e verifica generale delle condizioni di sicurezza della parti che prospettano su pubbliche vie, dell'immobile identificato al NCEU di Scicli al **Fg.145 p.lla 237 sub 10.**

Tutti i lavori di messa in sicurezza dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato ed infine il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità.-

La presente ordinanza, non esime la ditta sopracitata dalla regolarizzazione della pratica di occupazione suolo pubblico e di altri eventuali permessi e/o autorizzazioni necessari ad eseguire detti lavori.

PREAVVERTE

che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art.677 del Codice Penale, il quale testualmente recita" *il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio e della costruzione , il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 ad euro 929*";

- che , in caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura di questa Amministrazione Civica, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, e il Dirigente del Settore VII Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno dei proprietari inadempienti;
- che il Corpo di Polizia Locale tramite l'Ufficio Segnaletica, provvederà alla adeguata transennatura dell'area nella presente descritta , ed invece in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Ragusa di specifica notizia di reato ai sensi dell'art.650 del Codice Penale a carico degli inadempienti:
- ch eventuali danni a persone o cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale e amministrativa.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune previa cancellazione dei dati sensibili e notificata a :

- **FONDAZIONE PADRE GABRIELE RIO corso Mazzini,48 -Scicli-**
- **Mail : fondazionepadreg.rio@pec.it**

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Capo Settore I, alla Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale dei VV.F., al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Scicli ed al Responsabile del Servizio di Protezione Civile, per gli adempimenti di competenza;


COMUNICA

a norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al Geom.Spataro Giovanni dell'Ufficio Difesa del Suolo e dell'Abitato al quale le SS.LL. potranno rivolgersi recandosi presso l'Ufficio di Protezione Civile situato in Viale del Lavoro ,1 in c.da Zagarone.

IL TITOLARE DI E.Q. SETTORE VII

Geom. Vasile Sebastiano



IL SINDACO

Geom. Mario Marino

